

E' copia conforme all'originale
Regione Lombardia

Il 29 GIU. 2022

al n. 1338 Serie 3

con Euro ESP/TS

(ESP/TS)

IL FUNZIONARIO
(Giuseppe G. Florenza)

G. G. Florenza

AI sensi dell'art. 82 c. 3 D.Lvo 117/2017
atto esente dall'imposta di registro e bollo
per adeguamenti e integrazioni normative



ARTE PRESEPISTICA BERGAMASCA

via Donizetti, 109/111

24030 Brembate Sopra - Bergamo

Tel. 035/333035

www.presepipontesanpietro.it

e-mail: info@presepipontesanpietro.it

Cod. Fisc. P. IVA 03034770168

Cod. IBAN IT64D0503453370000000013809

Credito Bergamasco - Ag. di Ponte San Pietro

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Michele Beretta

Verbale di Assemblea Ordinaria Soci
del 31/05/2022

Il giorno 31 Maggio 2022 alle ore 19,30, si è riunita presso la sede sociale sita in Brembate di sopra (BG), Via Donizetti, n. 109/111 in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione "ARTE PRESEPISTICA BERGAMASCA APS", per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e conseguente variazione della ragione sociale;

È chiamato a presiedere la riunione il Presidente, Dolci Amelio; funge da segretario/a verbalizzante Capelli Elisabetta.

Il Presidente, rilevata la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di Statuto e constatata la presenza del numero legale dei soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa rispetto alle motivazioni che hanno richiesto la convocazione di un'Assemblea e sulla necessità adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n.117), con specifico riferimento alle disposizioni dell'art. 101 D.lgs. 117/2017 (così come modificato dall'art. 32 del D.lgs. 105/2018).

Si procede alla lettura del testo dello Statuto contenente gli adeguamenti di legge, evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa delibera di approvazione, ponendo in votazione, in forma palese e per alzata di mano, lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare, senza riserve, il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente viene inoltre incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 82 del D.lgs. 117/2017.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.00.

Il Presidente

Il segretario verbalizzante



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“ARTE PRESEPISTICA BERGAMASCA - A.P.S.”

Art. 1 – Denominazione, sede e durata.

È costituita ai sensi del decreto legislativo n. 117/2017, l'associazione di promozione sociale:

ARTE PRESEPISTICA BERGAMASCA – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

con sede in Brembate di Sopra – Via Donizetti n. 109/111. Il Consiglio Direttivo è delegato a trasferire, se necessario, la sede legale dell'associazione senza che ciò costituisca modifica statutaria.

La sua durata è illimitata.

Art. 2 – Scopo.

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopo dell'associazione è in particolare dare incremento e diffusione all'arte presepistica, creando fra i suoi cultori vincoli di fraternità e di collaborazione.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del decreto legislativo n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 3 – Attività.

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'associazione può organizzare attività quali:

- a) far conoscere l'attività degli artisti e degli artigiani presepisti;
- b) elevare tecnicamente e artisticamente la costruzione del presepio con l'indire corsi di tecnica presepistica e con il promuovere esposizioni, conferenze e riunioni;

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4 – Ammissione dei soci.

- 4.1 Sono aderenti all'associazione tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dall'assemblea in quanto condividono le finalità dell'associazione e sono mossi da spirito di solidarietà.
- 4.2 Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.
- 4.3 L'ammissione all'associazione non può essere effettuato per un periodo temporaneo.
- 4.4 L'ammissione all'associazione è deliberato dal consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.
- 4.5 All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal consiglio direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario all'assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.
- 4.6 La quota associativa è intrasmissibile.
- 4.7 Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere all'assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.
La decisione è inappellabile.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci.

- 5.1 Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione.
- 5.2 Ogni associato è tenuto, secondo le sue specifiche capacità e possibilità a collaborare al perseguimento dei fini istituzionali.
- 5.3 Tutti i soci hanno diritto di voto.
- 5.4 Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.
- 5.5 Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
- 5.6 L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5.7 Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

5.8 In nessun caso l'associato può agire per conto o a nome dell'associazione se non espressamente autorizzato dall'assemblea o dal presidente.

Art. 6 – Recesso ed esclusione del socio.

6.1 L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'associazione.

6.2 Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al presidente.

6.3 Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per tre mesi dal termine di versamento della quota sociale richiesta;
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

6.5 L'esclusione del socio è deliberata dal consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

6.4 Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere successivamente all'assemblea che deve avvenire nel termine di tre mesi. Il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.6 Gli associati recedenti o esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'organizzazione, non possono riprendere i contributi versati, e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7 – Gli organi sociali.

7.1 Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) il consiglio direttivo;
- 3) il presidente.

7.2 Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 8 – Assemblea.

8.1 L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

8.2 L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice / fax / e-mail / telegramma agli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della sede almeno venti giorni prima.

8.3 L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del direttivo. Deve inoltre essere convocata quando il direttivo lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un decimo dei soci.

8.4 Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

8.5 L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

8.6 L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

8.7 Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione del presidente;
- b) elezione del consiglio direttivo;
- c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approvazione del rendiconto economico finanziario annuale predisposto dal direttivo;
- e) approvazione del programma annuale dell'associazione.

8.8 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

8.9 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

8.10 Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del segretario nella sede dell'associazione.

8.11 Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.12 Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con presenza di $\frac{3}{4}$ dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art. 9 – Il Consiglio direttivo.

9.1 L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da cinque membri che vengono eletti nell'ambito dell'assemblea. Il consiglio direttivo dura in carica tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.

9.2 Il consiglio direttivo è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri.



Esso è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o dal consigliere più anziano d'età. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del consiglio direttivo decade dalla carica ed il consiglio direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione, con il primo dei non eletti alla precedente assemblea.

Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

9.3 Al consiglio direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione.

In particolare il consiglio direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

9.4 Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale),
- 2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso),
- 3) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

Art. 10 – Il Presidente.

10.1 Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo e li presiede.

Art. 11 – Il vice presidente.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 12 – Il segretario.

Il segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del consiglio direttivo, compie le mansioni delegate dal presidente.

Art. 13 – I mezzi finanziari.

13.1 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13.2 Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

13.3 I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

- I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'associazione per lo svolgimento della propria attività e sono ad essa intestati.
- I beni mobili di proprietà degli associati o di terzi sono dati in comodato all'associazione stessa.
- I beni immobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione (ed in altre eventuali sedi) sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dai soci.

13.4 Le erogazioni in denaro e le donazioni sono accettate dall'assemblea che delibera sull'utilizzazione di essi. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dall'assemblea che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione. Il presidente dà attuazione alla deliberazione dell'assemblea.

13.5 I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio dell'associazione. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione. Il presidente dà attuazione alla delibera dell'assemblea.

13.6 L'associazione è tenuta per il tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 14 – Esercizi sociali e bilanci

14.1 L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

14.2 Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

14.3 L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

14.4 L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

14.5 È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art.15 – Libri sociali obbligatori.

15.1 L'associazione deve tenere i libri sociali di cui all'art. 15 del D.lgs. 117/2017:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (qualora previsto);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono qualora previsti.

15.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art.16 – Volontari.

16.1 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

16.2 L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

16.3 L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

16.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

16.5 Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

16.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art.17- Revoca del Presidente e del Consiglio Direttivo.

17.1 Le proposte di revoca del Presidente e del Consiglio Direttivo, possono essere presentate all'assemblea, almeno da un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.18 - Modifiche dello statuto.

18.1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea dal Consiglio Direttivo o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 19 – Scioglimento.

19.1 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

19.2 L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

19.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

19.4 I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari. Nessun associato potrà reclamare diritti di proprietà sui beni immobili e mobili intestati all'associazione.

Art. 20 – Norme applicabili.

20.1 Per tutto quanto non qui previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal decreto legislativo n. 117/2017.



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzionale Provinciale di Bergamo
Ufficio Territoriale di Bergamo 2
Spese in denaro da 2000

Il presente costituisce
adeguato dell'atto reg.to
il 29 GIU. 2022
al n. 1338 Serie 3
con €

ESONT

IL FUNZIONARIO
(Giuseppe G. Florenza)

G. G. Florenza

**STATUTO ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE**

